

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 26 luglio 2000.**

Acquarone, Angelini, Biondi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danieli, Detomas, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, La Russa, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Nesi, Niccolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Visco, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Acquarone, Angelini, Biondi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danieli, Detomas, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, La Russa, Ladu, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Nesi, Niccolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Testa, Turco, Visco, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 25 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE: « Disposizioni per la realizzazione del raddoppio e l'esercizio del raccordo autostradale Benevento-Caianello » (7250);

CAVERI: « Modifica all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, in materia di insegnamento della seconda lingua europea nelle scuole medie » (7251);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 20 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione forense » (7252);

VALPIANA: « Istituzione delle banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali » (7253).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alla sottoidicata Commissione permanente:

*alla II Commissione (Giustizia):*

BURANI PROCACCINI: « Norme per contrastare l'acquisizione di prestazioni sessuali » (7199) *Parere delle Commissioni I e XII;*

« Disposizioni relative all'applicazione ai minorenni delle misure penali » (7225) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei Conti — ad integrazione della decisione sul rendiconto

generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1999 (doc. XIV, n. 5), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 28 giugno 2000 — ha trasmesso le decisioni — pronunciate dalla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'udienza del 21 luglio 2000 — e le annesse relazioni sui rendiconti generali, relativi all'esercizio finanziario 1999, delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti per gli esercizi dal 1995 al 1999 (doc. XV, n. 278);

automobil club d'Italia per gli esercizi 1997 e 1998 e dell'automobil club provinciali e locali per gli esercizi 1996 e 1997 (doc. XV, n. 279).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissioni dal ministro per le politiche comunitarie.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettere del 5 luglio 2000, pervenute alla Camera il 17 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti progetti di atti normativi comunitari, che sono deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia non-

ché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro — *alla III Commissione*;

proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (AVC) 2000/0124 - (COM) 2000 324 defin. — *alla III Commissione*;

proposta di modifica della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE, riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti alcuni organismi di investimento collettivo in valori immobiliari (OICVM) al fine di introdurre una regolamentazione relativa alle società di gestione ed ai prospetti semplificati (COD) 1998/0242-COM (2000) 331 defin. — *alla VI Commissione*;

posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente (COD) 1998/0333 — *alla VIII Commissione*;

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio relativo all'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (COM (2000) 121 defin. — COD 2000/0069 — *alla IX Commissione*;

posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo

sviluppo delle ferrovie comunitarie (COD) 1998/0265 — *alla IX Commissione*;

documento di lavoro della Commissione ai fini di una discussione in sede di Consiglio sulla creazione di un'Autorità europea per la sicurezza dell'aviazione civile nel quadro comunitario COM (2000) 144 defin. — *alla IX Commissione*;

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COD) 2000/0145 — COM (2000) 340 defin. — *alla IX Commissione*;

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse (COD) 2000/0121 — COM (2000) 179 defin. — *alla IX Commissione*;

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COD) 2000/68 — COM (2000) 162 defin. — *alla XII Commissione*.

Il ministro per le politiche comunitarie, in pari data, ha trasmesso altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti progetti di atti normativi comunitari, che sono già stati deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle Commissioni, competenti per materia, nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli

Stati membri (COD) 1998/0358 (*deferita il 28 giugno 2000*);

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale COM (1999) 617-C5-0301/1999-1999/0252 (COD) (*deferita il 27 giugno 2000*);

posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (COD) 1998/0267 (*deferita il 13 luglio 2000*);

posizione comune definita dal Consiglio il 27 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (COD) 1999/0007 (*deferita il 13 luglio 2000*);

posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (COD) 1998/0266 (*deferita il 13 luglio 2000*).

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, la relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per il 1999 (doc. CXIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.**

Il presidente della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con lettera in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della

legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della commissione stessa sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, per gli anni 1999 (doc. LXXVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**MOZIONE VELTRONI ED ALTRI N. 1-00469 CONCERNENTE  
LA PENA DI MORTE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CASO  
DELL'ESECUZIONE DI DEREK ROCCO BARNABEI**

**(Sezione 1 - Mozione).**

La Camera,

premesso che:

l'Italia svolge un ruolo fondamentale nella promozione a livello internazionale delle iniziative per una moratoria delle esecuzioni capitali e per l'abolizione della pena di morte nel mondo;

76 paesi mantengono ancora la pena di morte, nonostante una spinta profonda verso l'abolizione della pena capitale in tutti i continenti e malgrado la situazione sia migliorata nell'ultimo anno, essendo aumentato il numero dei paesi che hanno deciso di abolire la pena di morte o di sospendere le esecuzioni;

la questione della pena di morte, come ha affermato il 4 novembre 1999 l'Alto Commissario dell'Onu, attiene pienamente alla sfera dei diritti umani;

in seguito alla mancata sottoposizione al voto, nell'ultima assemblea generale dell'Onu, della risoluzione che auspicava l'abolizione della pena di morte e la moratoria delle esecuzioni, la Camera dei deputati approvava il 30 marzo 2000 una mozione nella quale veniva ribadita la volontà di operare in modo che l'Unione europea presentasse alla Commissione per i diritti umani una nuova risoluzione, anche inserendovi una interpretazione evolutiva della Carta delle Nazioni Unite in atto da tempo e secondo linee che nel corso dei decenni, rispettando il delicato equilibrio tra ruolo dell'Onu e sovranità

nazionale, hanno consentito l'assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della comunità internazionale;

la 56° Commissione per i diritti umani ha approvato il 26 aprile 2000 a Ginevra, con 27 voti a favore, 13 contrari e 12 astenuti, una nuova risoluzione a favore della moratoria;

anche negli Stati Uniti, come evidenziato dai principali organi di informazione e da recenti sondaggi, si è riaperta una ampia discussione sulla pena di morte, con particolare riferimento all'elevato numero di casi di errori giudiziari accertati ed alla necessità di rendere obbligatori quei test, come gli esami del Dna, che possono scongiurare o comunque ridurre tali errori; lo Stato dell'Illinois, in questo contesto, ha deciso di adottare una moratoria delle esecuzioni;

Derek Rocco Barnabei, la cui famiglia ha origini italiane, è in attesa di essere giustiziato nello Stato della Virginia, accusato di omicidio;

numerose istituzioni, tra cui il Parlamento europeo e larga parte dell'opinione pubblica del nostro paese hanno seguito con particolare attenzione il caso di Derek Barnabei, levando la propria voce per ribadire il valore supremo della vita umana e la contrarietà, sempre e comunque, alla pena di morte, ed al tempo stesso per sottolineare la necessità di scongiurare il rischio di un tragico errore giudiziario autorizzando nuovi test che, secondo i legali del condannato, potrebbero dimostrarne l'innocenza;

impegna il Governo

ad intervenire presso il Governatore della Virginia ed il Governo degli Stati Uniti affinché possano essere autorizzati nuovi test, con particolare riferimento alle analisi sul Dna, e perché in ogni caso attraverso l'eventuale commutazione della pena sia evitata l'esecuzione di Derek Rocco Barnabei;

ad adoperarsi affinché l'Unione europea, associando all'iniziativa paesi di altri continenti, rilanci con grande forza l'iniziativa per la moratoria delle esecuzioni e presenti all'assemblea generale dell'Onu una nuova risoluzione sulla pena di

morte, nella consapevolezza che un pronunciamento della massima assemblea rappresentativa della comunità internazionale costituirebbe un passo straordinariamente importante per il rafforzamento della dignità umana e per il progresso dei diritti fondamentali della persona.

(1-00469) « Veltroni, Bertinotti, Boselli, Buttiglione, Diliberto, Casini, Fini, La Malfa, Mastella, Pisan, Parisi, Petrini, Soro, Vigni, Berlusconi, Bossi, Biondi ».

(6 luglio 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI  
OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA  
ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2000 (6661)**

**(A.C. 6661 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A  
E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDI-  
MENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI  
OBBLIGHI COMUNITARI**

**ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione  
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

**ALLEGATO A**  
*(Articolo 1, comma 1)*

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.

1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

1999/105/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

**ALLEGATO B**  
(Articolo 1, commi 1 e 3)

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la

consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.

1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.*

**1. 15.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: otto mesi.*

**1. 16-bis.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.*

**1. 17.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle direttive relative a materie per le quali sia prevista la riserva di legge, non ancora recepite dall'ordinamento italiano ed oggetto di specifica sentenza di condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia delle Comunità.*

**1. 1.** Pittino.

*Al comma 1, allegato A, aggiungere la seguente direttiva: 98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE).*

**1. 30.** Governo.

*Al comma 1, allegato B, aggiungere la direttiva 409/79/CEE.*

**1. 12.** Vascon, Pittino, Dozzo.

*Al comma 2, dopo le parole: degli affari esteri aggiungere le seguenti: delle finanze,*

**1. 18.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed acquisito*

il parere della conferenza Stato-Regioni e delle Giunte regionali eventualmente interessate.

**1. 2.** Pittino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le Giunte regionali eventualmente interessate.

**1. 3.** Pittino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

**1. 4.** Pittino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* sentita la conferenza Stato-Regioni.

**1. 5.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:* di cui all'allegato B *fino alla fine del comma con le seguenti:* di cui agli allegati A e B sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni. I pareri sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B hanno, qualora espressi nei termini previsti dal presente articolo, natura vincolante.

**1. 13.** Peretti.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge.

**1. 6.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge *con le seguenti:* acquisito il parere della conferenza Stato-Regioni e di quello delle Giunte regionali eventualmente interessate.

**1. 7.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* previsti dalla legge *aggiungere le seguenti:* incluso quello della conferenza Stato-Regioni.

**1. 8.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* quaranta giorni *con le seguenti:* venti giorni.

**1. 19.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* quaranta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

**1. 20.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

**1. 9.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

**1. 10.** Nan, Bergamo, Collavini, Cascio, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.*

- 1. 22.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.*

- 1. 23.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 4.*

- 1. 16.** La Commissione.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.*

- 1. 25.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

- 1. 24.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Sopprimere il comma 4.*

- \*1. 11.** Nan, Bergamo, Collavini, Cascio, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Sopprimere il comma 4.*

- \*1. 14.** Peretti.

*Al comma 4, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.*

- 1. 28.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 4, sostituire le parole: può emanare con le seguenti: emana.*

- 1. 27.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 4, sopprimere le parole: e correttive.*

- 1. 29.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

### **(A.C. 6661 - sezione 2)**

## **ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

### **ART. 2.**

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare le disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo ai sensi dell'articolo 3;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispet-

tivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune forme di coordinamento, le procedure per salvaguardare l'univocità dei processi decisionali, la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con le ordinarie strutture amministrative.*

- 2. 21.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

- 2. 1.** Pittino.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) modifiche od integrazioni verranno disposte per coordinare le discipline di settore interessate dalla direttiva con le previsioni del decreto legislativo di recepimento, salvo in presenza di materie soggette a delegificazione e quando non sia prevista una espressa riserva di legge.*

- 2. 2.** Pittino.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le disarmonie con le seguenti: contrasti normativi.*

- 2. 3.** Pittino.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni con le seguenti: possono essere introdotte le modifiche o integrazioni strettamente necessarie.*

- 2. 22.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo con le seguenti: materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati.*

- 2. 16** *(nuova formulazione).* La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo con le seguenti: materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche ed integrazioni hanno luogo con regolamenti autorizzati.*

- 2. 19.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- 2. 23.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centocinquanta milioni.*

- 2. 24.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centosettanta milioni.*

- 2. 25.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.*

- 2. 32.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

- 2. 26.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: o l'ecosistema.*

- 2. 27.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: quattrocentomila.*

- 2. 28.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: centomila.*

- 2. 4.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: trecentomila.*

- 2. 29.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: centocinquantamila.*

- 2. 5.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: cento milioni.*

- 2. 6.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: trecento milioni.*

- 2. 30.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centocinquanta milioni.*

- 2. 7.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: duecentocinquanta milioni.*

- 2. 31.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il sesto periodo con il seguente: In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.*

- 2. 20.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- 2. 33.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: relativa copertura aggiungere le seguenti: nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive.*

- 2. 18.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, i disposti dello Statuto speciale e delle relative norme d'attuazione.*

- 2. 17 (nuova formulazione).** La Commissione.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le province di Trento e di Bolzano, i disposti dello Statuto speciale e delle relative norme d'attuazione.*

- 2. 15.** Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.